



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 64	Oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMU -ANNO 2020 "
Data 30/12/2019	

L'anno (2019) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 16:15 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
BUSSAGLI DAVID	SI	AMBROSIO GIACOMO	NO
NASTASI STEFANO	NO	BORRI BRUNO	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	GALLIGANI RICCARDO	SI
CIPRIANI GIUDITTA	SI	GUERRA MARIA ANGELA	SI
BRUNI ILENIA	SI	MENGOLI MATTEO	SI
LAZZERI SILVIA	SI	MARINIELLO DANIELE	SI
GALLERINI FRANCO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
CECCHERINI DANIELA	SI	MESCE IRENEO	SI
MASI DANIELA	SI		

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Berti Nicola, Salvadori Susanna, Gambassi Roberto, Borgianni Enrica.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Borri Bruno, Cipriani Giuditta, Galligani Riccardo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che trattandosi di argomenti connessi, l'illustrazione ed il dibattito sarà unitario ma con votazioni separate per questa delibera e per le delibere CC 61, 62, 63 e 65 dell'odierna seduta.

L'Assessore Salvadori Susanna illustra i punti all'ordine del giorno 3, 4, 5, 6 e 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e le modifiche apportate dalla Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suddetto decreto legge rinvia per specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.L. 201/2011;

VISTA la Legge 28/12/2015 n° 208 (legge di stabilità 2016) e la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), la legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di stabilità 2018), la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019);

PRESO ATTO che, per effetto dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che il medesimo art. 13 al comma 2 stabilisce che:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;

PRESO ATTO ALTRESI' che la Legge di conversione del DL n. 47/14, *Legge 23.05.2014 n° 80 art. 9 Bis*, ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, *l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato;*

VISTO l'art. 1, comma 13 della Legge n. 208/2015, che dispone che l'esenzione dall'IMU (di cui all'art. 7 comma 1 lett. h del D.Lgs. n. 504/1992) per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14/06/1993 n. 9:

DATO ATTO che, in base alla suddetta circolare, il Comune di Poggibonsi risulta essere "parzialmente delimitato" (con annotazione "PD") e che pertanto l'esenzione opera solo su parte del territorio comunale, ferma restando invece l'esenzione totale dei terreni agricoli purchè posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP a prescindere dalla zona di ubicazione;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti locata;

VISTO l'art. 1 comma 380 lett. f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con il quale si stabilisce che "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Crescita, D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58;

VISTO l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

CON VOTI:

Favorevoli	9	Gruppo Consiliare "PARTITO DEMOCRATICO" (Bussagli D., Cibecchini F., Cipriani G., Bruni I., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.) Gruppo Consiliare "VIVACIT(T)A' " (Masi D.) Gruppo Consiliare "POGGIBONSI PUO' " (Borri B.)
Contrari	6	Gruppo Consiliare "LEGA - SALVINI PREMIER" (Galligani R., Guerra M.A., Mengoli M., Mariniello D.) Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" (De Santi S., Mesce I.)
Astenuti	0	

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di fissare, **con effetto dal 1° Gennaio 2020**, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile

determinata ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

Aliquota di base	0,96 per cento
-------------------------	-----------------------

da applicarsi a tutti gli immobili ed aree edificabili, **ad esclusione** delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si determinano le aliquote come a fianco di ciascuna indicate:

1	Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato)	0,76 per cento
2	Abitazioni (e pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6, C7) concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) così come configurato nella Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016):	0,86 per cento
3	Abitazione principale (se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,5 per cento
4	Terreni soggetti a pagamento in base alla normativa IMU	0,76 per cento

3. di stabilire della misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto 3) del prospetto sopra riportato;
4. di stabilire in € 40,00 le spese per l'espletamento della procedura coattiva da addebitare direttamente all'utente;
5. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e della Circolare n. 2/DF del 22.11.2019;

6. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, li 03/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
